



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N. 43

Del 30/06/2021

OGGETTO :	PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO - Azienda Agricola Vivai Piante Garden di Andrea Pacciani - Loc. San Martino al Vento - Adozione ai sensi art. 111 L.R. 65/2014
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore 18.40 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE		X	
2	GIUNTI EMANUELE		X	
3	VERZURI FRANCESCO		X	
4	SAMPOLI GLORIA			X
5	PERICOLI ANDREA		X	
6	MORROCCHI ROASIO		X	
7	MOGNI STELLA		X	
8	ROSSI ANDREA		X	
9	RUFFOLI LORENZO		X	
10	MANGIAMELI ANTONIO SALVATORE		X	
11	BRUNI CLAUDIA			X
			9	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il signor **Pescini Michele** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale Dott. **CIANCAGLINI MARCO**.

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori: , , .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Il giorno 30 giugno 2021, alle ore 18.40, si riunisce il Consiglio comunale del Comune di Gaiole in Chianti, in sessione straordinaria e in seduta pubblica, La seduta si tiene in videoconferenza col sistema Cisco Webex Meetings messo a disposizione dal Consorzio Terre Cablate, in forza dell'art. 73, DL 18/2020, dell'art. 30 statuto e del decreto del Sindaco n. 4/2020. Svolge le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000 il dott. Marco Ciancaglini, segretario comunale. Assume la presidenza il Sindaco.

Sindaco. Questa sera adottiamo. Il piano di intervento insiste in una zona in cui c'è già il vivaio. In questa fase viene realizzato solo il magazzino, completamente interrato, con il prato sul tetto.

Ruffoli. Ho visto il progetto, che rispetta i requisiti ambientali e che pertanto ci trova d'accordo. Ci sarà modo di presentare osservazioni per quanti eventualmente vorranno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Gaiole in Chianti è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 73 del 26/09/2000, e Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.13 del 25/02/2004 successive varianti, al PS e RU, approvate con D.C.C n. 2 del 04/03/2015 e n. 37 del 14/07/2017;
- che il Titolo IV capo III della L.R. 65/2014, il DPGR 63/R/2016 ed il Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. N. 37 del 14/07/2017, stabiliscono che la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo , all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse ed è soggetta all'approvazione da parte del comune di apposito Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.);

Dato atto che :

- L' Azienda Agricola Vivai e Piante Chianti Garden di Andrea Pacciani, con sede in Località San Martino n. 13 in Gaiole in Chianti, P.IVA 00805870524, ha presentato in data 08/08/2020 con prot.li n. 6497, 6498, 6499, un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi dell'art. 74 della L.R. n.65/2014, avente valore di piano attuativo ai sensi dell'art.19 quater delle NTA del RU vigente , per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Realizzazione di annesso agricolo di Superficie Utile 300,9 mq consistente in :
 - Locali per amministrazione e servizi: SU 82,40 mq
 - Locali magazzini e lavorazioni : SU 94,00 mq
 - Rimessa macchine e attrezzi : SU 124,50 mq
- Realizzazione di Abitazione rurale di Superficie utile mq. 110,00

- Il titolare dell'Azienda Agricola a cui fa riferimento il Piano è in possesso della qualifica di AIP dal 28/02/2007. L'Azienda è localizzata nel Comune di Gaiole in Chianti in Loc. San Martino al Vento, per una estensione complessiva di Ha. 7.30.03, catastalmente individuati al Foglio di mappa n. 80 particelle 82, 83, 85, 139, 143, 245, 247, al Foglio di mappa n. 81 particelle 48, 63, 65, 70 e al Foglio di mappa n. 84 particella 13.

- Gli interventi edilizi/urbanistici proposti, ricadono in prossimità della viabilità esistente, Strada Provinciale 77, sul Foglio di mappa n. 80 particella 247 (Locali per amministrazione e servizi e l'abitazione rurale) e sul Foglio di mappa n. 80 particella 139 (Locali rimessa macchine e locali magazzini e lavorazione), con precisazione che la realizzazione degli immobili rimessa macchine e magazzini avverrà successivamente alla data 01/08/2022 alla scadenza del vincolo imposto dal comma 1 art. 76 della L.R. 65/2014.

- Gli interventi agronomici previsti dal PAPMAA consistono nell'impianto di :
 - Nuovi terreni da destinare a vivaio (Foglio di mappa n. 81 particella n. 48, 65)
- Gli interventi di miglioramento ambientale (tavola 17 "Miglioramenti Ambientali" proposti consistono in:

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

- ripristino di alcuni tratti di muri a secco per una lunghezza di circa 50 metri,
- infittimento e ricollocazione di piante di olivo
- razionalizzazione della viabilità interna ad uso dei mezzi agricoli
- recupero e regimazione delle acque piovane

- La documentazione allegata al P.A.P.M.A.A. in oggetto si compone dei seguenti elaborati:

TAV 01_ contestualizzazione area_ estratti cartografici
TAV 02_ contestualizzazione area_ analisi paesaggistica
TAV 03_ contestualizzazione area_ sezioni territoriali e con visivi
TAV 04_ contestualizzazione area_ documentazione fotografica area di intervento
TAV 05_ stato attuale_ planimetria generale
TAV 06_ stato attuale_ piante e sezioni
TAV 07_ stato di progetto_ planimetria generale
TAV 08_ stato di progetto_ piante e sezioni
TAV 09_ calcolo dei parametri urbanistici
TAV 10_ inserimento paesaggistico del progetto_ sezioni territoriali e con visivi
TAV 11_ inserimento paesaggistico del progetto_ fotoinserimenti
TAV 12_ inserimento paesaggistico del progetto_ viste 3D
TAV 13_ interventi di miglioramento ambientale - viabilità interna e accessi
TAV 14_ smaltimento delle acque superficiali e reflue
ALL 01_ Relazione Tecnica Illustrativa
ALL 02_ Relazione BSA
ALL 03_ Verifica Compatibilità Paesaggistica
ALL 05_ NTA
ALL 06a_ Integrazioni geol_ Daniele Degli Innocenti
ALL 08_ bozza atto obbligo art_74_LR_65_14_PAPMAA Chianti Garden
ALL 09_ Computo interventi ambientali Pacciani
ALL 11_ Certificato di Iscrizione alla CCIAA e Albo IAP
Procura speciale Andrea Pacciani
Relazione geologica P.A.P.M.A.A. Pacciani Andrea
PAPMAA Chianti Garden di Andrea Pacciani
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
AGR 09_ Relazione integrativa PAPMAA Pacciani
Integrazione relazione agronomica

- **Tenuto conto che:**

- Gli interventi ricadono nel Sistema Mesocollinare nell'UTOE B.1.1. Mesocollina coltivata del vigente P.S., dove le dimensioni massime degli edifici e delle attrezzature necessarie all'agricoltura sono determinate in funzione dell'estensione delle superfici coltivate.
- Nel R.U. vigente, gli interventi edilizi ricadono in zona "E" Rurale Sottozona "E3" — "Zona collina e montagna coltivata", disciplinata dall' art. 18 all'art. 22 delle NTA del Regolamento Urbanistico.
- Le aree di intervento di cui al PAPMMA ricadono:
 - sotto Vincolo Paesaggistico, in aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n.42/2004 lett. g) territori coperti da foreste e da boschi, dove comunque non sono previste edificazioni, ed ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, è individuata con D.M. 05/04/1970 G.U. 114 del 1973 "Zona delle località di Meleto e Castagnoli site nel Comune di Gaiole in Chianti" dove sono previsti gli interventi edilizi.
 - interamente in area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.3267/1923 e L.R. n.39/2000

- interamente sotto Vincolo Sismico ai sensi del Decreto Ministeriale 19 marzo 1982;
- in Area di Pertinenza degli Aggregati e in Area di Pertinenza dei Beni Storici Architettonici (cod. 9052013 scheda n. 037 S. Martino - Aggregato, cod. 9052013 scheda n. 38 S. Martino - Ville e Giardini e cod. 9052013 scheda n. 038 S. Martino - Ville e Giardini) del PTCP vigente:

- **Dato atto che :**

- ai sensi dell'art. 19 quater del vigente Regolamento Urbanistico il Piano suddetto PAPMAA assume il valore e l'efficacia di Piano Attuativo;
- Il PAPMAA in oggetto non rientra nei casi di cui all'art. 64 comma 8 della L.R. 65/2014;
- Richiamato l'art. 74 della L.R. 65/2015 ed in particolare il comma 4 che recita " il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e, in caso di esito positivo, convoca una conferenza dei servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di: a) acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM; b) valutare la coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti;

Preso Atto che in data 17/09/2020 con nota n. 7654 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per acquisizione dei pareri ai sensi dell'art. 74 comma 2 della L.R. 65/2014, dal Settore SUAP di questo Ente, inoltrandola alla Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e alla Provincia di Siena Assetto del Territorio;

Preso Atto che in stessa data 17/09/2020 con nota n. 7657, il Settore Tecnico di questo Ente, richiamando la convocazione della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 74 L.R. 65/2014, ha inoltrato richiesta alla Provincia di Siena Assetto del Territorio, di convocazione della Commissione relativa alla valutazione degli interventi di trasformazione ricadenti in aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonico, disciplinate dall'art. 13.14 del PTCP,;

- **Visti** i pareri pervenuti di seguito riporti:

- Parere della **Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale**, di seguito riportato: "(...) **PARERE : FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** Relativo alla **VERTIFICA ASPETTI AGRONOMICI E FORESTALI**, Il parere è stato determinato dalle seguenti **MOTIVAZIONI/CONDIZIONI**:
- *Costruzione di Annesso Agricolo*
- *Costruzione di Abitazione Rurale*

L'Azienda dichiara nell'Allegato n. 2 lettera B che le costruzioni da realizzarsi al Fg. 80 p.lle 247 e 139 dovranno essere realizzate successivamente alla data del 01/08/2022 poiché acquisite il 31/07/2012 e pertanto soggette al Divieto di cui Art. 76 comma 1. Vista l'entità della presentazione del presente PAPMAA ovvero la realizzazione delle strutture di conduzione del fondo e dell'Abitazione, alla data odierna l'Azienda non ha tale possibilità in quanto limitata dal frazionamento aziendale ancora in essere. Tale elemento di valutazione non è riconducibile alle competenze di questo ufficio, dal momento che trattasi di valutazione di tipo edilizio/urbanistico.

- Premesso quanto sopra, gli interventi dal punto di vista agronomico risultano ammissibili, in considerazione della superficie aziendale, delle linee future di sviluppo e dell'ordinamento colturale.

- I due corpi di fabbrica distinti dove sono individuati per la conduzione del fondo spazi relativi a Amministrazione e Servizi, Rimessa Macchine, Lavorazioni e Magazzini per circa mq. 368 Tav. 13 e l'Abitazione dello IAP per circa mq. 116 tav. 13, sono strettamente collegati alla messa in produzione e mantenimento delle colture indicate nello stato programmato di cui alla Scheda B dell'Allegato n. 2 che comprendono gli impianti in ampliamento di HA 00.85.00 di colture Ortoflorovivaistiche di cui Ha 00.02.50 protette e dell'Oliveto per HA 02.58.00.

- La Rimessa Macchine richiesta risulta funzionale e concedibile e sarà collegata all'effettivo acquisto dei macchinari mancanti ed indicati nello stato programmato Scheda E all. 2.

- Per l'Abitazione Rurale si ricordano le limitazioni di cui Art. 81 comma 3 L.R. 65/14 e smi, mentre gli annessi rurali di nuova realizzazione, dovranno mantenere secondo quanto disposto dalla L.R. 65/2014 la destinazione d'uso agricola "perenne" art. 81 comma 1.

- *Il presente parere viene rilasciato ai sensi dell'Art. 74 comma 4 L.R. 65/14 e smi ed è stato valutato ai soli fini Agronomici. Si precisa infine che le verifiche sugli articoli Q8 e Q9 del PTC di Siena non sono state effettuate non essendo compito di questa Amministrazione.*

- *Precisando che l'istruttoria e le relative conclusioni derivano unicamente dalla valutazione dei dati dichiarati dal titolare e non verificati con sopralluogo in Azienda, eventuali verifiche di trasferimenti parziali di proprietà o di affitti parziali che danno luogo ai divieti di cui al comma 1 dell'art. 76, non riportati nel presente PAPMAA. Dovranno essere effettuate da parte delle competenti Amministrazioni Comunali prima dell'approvazione del Programma, così come disposto dall'art. 76 della L.R.T. n. 65/2014"*

- **Parere della Provincia di Siena Assetto del Territorio**, rispetto al Verbale della Commissione BSA del 27.10.2020, con precisazione che il verbale è da intendersi utile come parere di competenza ai sensi dell'art. 74 comma 4 della L.R. 65/2014 di seguito riportato: "(...)

"La Commissione, preso atto di quanto dettagliato nelle relazioni e nei documenti progettuali relativamente ai rapporti tra previsione e bene generatore, ed in particolare tenuto conto che la proprietà aziendale ricade interamente all'interno dell'area di pertinenza di BSA – San Martino, riscontra:

- **Progetto 0:** *sostanzialmente rappresenta lo stato attuale dei luoghi con evidenza degli elementi caratterizzanti (piano quotato con individuazione dei terrazzamenti – essenze vegetazionali – viabilità di servizio – aree di utilizzo per l'attività vivaistica), emerge in particolare dalle orto-foto e dal rilievo fotografico, una forte alterazione dei luoghi rappresentata da un intreccio eccessivo di viabilità di servizio che, sebbene in soluzioni permeabili, appare impropria rispetto al contesto paesaggistico;*

- **Progetto 1 e 2:** *come anticipato in altre parti si propone, nella medesima ubicazione, lo sviluppo della volumetria necessaria alla conduzione aziendale attraverso la stessa soluzione progettuale (distribuzione degli ambienti, dimensioni dei volumi, stessa accessibilità e viabilità di servizio), con unica differenza rappresentata dalla proposta di un diverso tipo di copertura:*

-falda (Progetto 1);

-tetto-giardino (Progetto 2).

Per quanto apprezzabile dalla documentazione disponibile è possibile verificare come il Progetto 2 risulti la soluzione con migliore inserimento paesaggistico, più organica rispetto al contesto, di minore impatto percettivo anche dalla viabilità principale (per esempio dalla provinciale verso Brolio) oltre che dal bene generatore della pertinenza. Sempre al fine di mitigare la visibilità delle nuove volumetrie, gli atti autorizzativi successivi, considerata l'esposizione, dovranno verificare eventuali riflessi di luce generati dalle ampie superfici vetrate del prospetto a valle, così come evitare che, eventuali progetti di illuminazione esterna e di segnaletica, siano orientati verso eccessi scenografici fuori contesto ad evidenziare i nuovi volumi e l'attività vivaistica.

Si rilevano criticità rispetto:

all'area di sosta autovetture clienti, per abbattimento/eliminazione di piante di olivo esistenti, che al contrario sono da conservare quale mitigazione sia dell'accesso che dell'area parcheggio;

alla viabilità di servizio. Permane ancora un complesso intreccio di percorsi interni identico allo stato attuale, risultando sproporzionato alle previsioni e non consona al contesto dei luoghi. Sebbene in soluzioni permeabili (ghiaia), la viabilità dovrà essere rivista nel complesso, in ipotesi di sottrazione dei percorsi longitudinali nella parte alta e nella parte centrale dell'area, conservando, oltre all'area di accesso, la strada posta a valle, già mitigata dalla presenza di un filtro vegetazionale esistente e probabilmente di più lunga datazione storica.

Conclusioni

Dopo ampia discussione, relativamente alle previsioni contenute nel PAPMAA con valore di PUA presentato dalla Az. Agr. VIVAI PIANTE CHIANTI GARDEN di Andrea Pacciani, la Commissione, per le considerazioni sopra esposte, ritiene di esprimere PARERE FAVOREVOLE in ipotesi di sviluppo della volumetria aziendale della soluzione di cui al PROGETTO 2, con le seguenti prescrizioni:

-**nuove volumetrie:** *considerata la scala di dettaglio degli elaborati progettuali, gli atti autorizzativi futuri dovranno verificare che, considerata l'esposizione, le ampie superfici vetrate del prospetto a valle non generino eccessivi riflessi di luce, ed evitare che, eventuali progetti di illuminazione esterna e di segnaletica, allo scopo d esaltare la visibilità dei nuovi volumi e l'attività vivaistica, siano orientati verso eccessi scenografici fuori contesto;*

-**area parcheggio clienti:** *sono da conservare e salvaguardare le piante di olivo esistenti;*

- **viabilità di servizio:** *il progetto dei percorsi carrabili posti all'interno dell'area oggetto di sviluppo delle previsioni dovrà essere rivisto in riduzione. In particolare dovrà verificarsi l'eliminazione dei tratti*

longitudinali posti nella parte alta e centrale dell'area, conservando il percorso a valle già mitigato dal filtro vegetazionale esistente, e probabilmente di più lunga datazione storica.

A quanto prescritto, preventivamente ai futuri passaggi previsti per il procedimento da adottare relativamente al PUA, dovranno essere aggiornati e integrati gli elaborati progettuali e l'articolato delle NTA. Queste saranno da completare con indicazione delle modalità di smaltimento delle acque superficiali e reflue (meglio se rappresentate in specifico elaborato - se non già presente tra gli allegati), e con norme di carattere generale ad evitare impianto e messa a dimora di filari di cipressi privilegiando siepi arbustive alternate da piante di olivo, e posa in opera di recinzioni e di cancellate di tipo industriale assumendo come riferimento i contenuti di cui all'art. art.13.24 co.7 della Disciplina del PTCP. Allegati e elaborati.”

- Parere del **Settore Tecnico del Comune di Gaiole in Chianti**, tramite la relazione di conformità, allegata agli atti del procedimento di convocazione della Conferenza dei Servizi, ha espresso il proprio parere sulla Conformità del Piano Attuativo alla strumentazione Urbanistica Comunale

Preso atto del Verbale della Conferenza dei Servizi per acquisizione dei pareri ai sensi dell'art. 74 comma 2 della L.R. 65/2014, del "...si prende pertanto atto dei pareri espressi dalla Regione Toscana Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale e dalla Provincia di Siena, inoltrando a completezza di istruttoria, il presente verbale agli organi competenti e al richiedente, con precisazione che quest'ultimo provveda ad integrare la documentazione richiesta di cui al parere della Provincia di Siena, nonché l'approfondimento specifico circa la conformità all'art. 76 della L.R. 65/2014" e trasmesso alla Az.Agr.Vivai Piante Chianti Garden di Andrea Pacciani, al progettista Arch. Stori Andrea e al Perito Agrario Gabrielli Franco;

Viste le integrazioni presentate, a seguito del parere della Conferenza, ai sensi dell'art. 74 comma 4 della L.R. 65/2014, in data 19/01/2021 con prot.lli n. 582 e n. 583, per la successiva fase del procedimento con il recepimento delle prescrizioni della Provincia di Siena Assetto del Territorio in fase di Conferenza dei Servizi e con le precisazioni agronomiche richieste, più precisamente:

-TAV. 7 : sono stati conservate le piante di olivo esistente nell'area a parcheggio clienti ed è stato rivisto il sistema della viabilità di servizio, eliminato i tratti longitudinali posti nella parte alta e centrale dell'area ed è stato conservato il percorso a valle.

- NTA : sono state recepite le indicazioni dell'illuminazione esterna, la non riflessione delle ampie superfici vetrate dei prospetti a valle e la messa a dimora di siepi arbustive alternate da piante di olivo.

- Tav. 14 : è stato redatto la tavola per il sistema di smaltimento delle acque superficiali e reflue

- AGR 09_Relazione integrativa : è stato precisato che le nuove costruzioni previste nel PAPMAA sono localizzate in parte nella particella n. 247 del foglio di mappa 80 e in parte nella particella n.- 139 del foglio di mappa 80 e gli stessi potranno essere realizzati in tempi distinti. In particolare gli interventi previsti nella particella 247 potranno essere realizzati non appena concluso l'iter di approvazione del PAPMAA, in quanto tale particella fa parte di terreni acquisiti dal Sig. Pacciani Giuseppe nel 1989 e trasferiti per intero al Sig. Pacciani Andrea nel 2019. Con Atto di compravendita in data 18/12/2019, è stata ceduta una piccola porzione di tale terreno, al fine di regolarizzare il confine. La cessione di tale superficie non costituisce superficie agricola utilizzabile in quanto inferiore a 5 ettari e inferiore al 5% della superficie, pertanto ai sensi dell'art. 76 comma 4 della L.R. 65/2014, non si applica il divieto previsto dal comma 1 dell'art. 76 della L.R. 65/2014.

Per quanto riguarda invece la particella n. 139 del Foglio n. 80, dove sono previsti i locali magazzini e rimessa macchine, la stessa risulta acquistata in data 31/07/2012 e quindi l'attuazione dell'intervento dovrà avvenire solo successivamente alla data del 01/08/2022 alla scadenza del vincolo imposto dal comma 1 dell'art. 76 della L.R. 65/2014.

Rilevato che l'Autorità Competente in materia di V.I.A – V.A.S - Nucleo di Valutazione, nella seduta del 15/09/2020 - verbale n. 2, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) ed avviato le consultazioni ai sensi sulla Verifica di Assoggettabilità a Vas, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 10/2010;

Tenuto conto che, con nota del 19/09/2020 prot. 7659 il Comune di Gaiole in Chianti ha trasmesso il documento preliminare ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 ai Soggetti Competenti richiedendo loro un parere e/o contributo da inoltrare entro 30 giorni;

Preso atto che a seguito della trasmissione di cui al punto precedente sono pervenuti i seguenti contributi di:

- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (nota del 13/10/2020 n. 8483)
- Toscana Energia (nota del 24/09/2020 n. 7941)
- Regione Toscana Politiche Mobilità, infrastrutture e Trasporto pubblico locale Settore
- Programmazione viabilità (nota del 23/09/2020 n. 7917)
- Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana
- Sud Sede di Siena (nota del 23/09/2020 n. 7916)
- Arpat – Dipartimento di Siena Settore Supporto Tecnico (nota del 23/10/2020 prot. 8918)
- Acquedotto del Fiora (nota del 16/10/2020 prot. 8618)

Dato atto che, nella seduta del 25/05/2021 (verbale n.2) il Nucleo di Valutazione V.I.A. – V.A.S ha espresso il seguente parere: “escludere da assoggettabilità alla procedura di VAS il PAPMAA.”

Preso Atto che in data 10/02/2021, con nota prot. n. 1336, veniva effettuato il deposito delle indagini geologiche ai sensi del regolamento D.P.G.R. 30/01/2020 n. 5/R presso l’Ufficio Regionale Genio Civile di Siena e acquisito in data 12/02/2021, numero di deposito 1197 ;

Considerato che sulla valutazione di conformità paesaggistica degli interventi con il PIT-PPR si dovrà invece esprimere la Conferenza dei Servizi ex art. 23 della disciplina del PIT stesso prima dell’approvazione de Piano come stabilito al comma 3 dello stesso articolo.

Dato atto che la realizzazione degli interventi programmati deve essere garantita da apposito atto unilaterale d’obbligo avente i contenuti di cui all’art. 74, comma 5 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 33 comma 3 della L.R. 65/2014, quale parte integrante del presente atto;

Vista la Relazione del Garante della Comunicazione dell’informazione e della Partecipazione ai sensi dell’art. 38 della L.R. 65/2014 quale parte integrante del presente atto;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole del Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Vista la legge regionale 65/2014 e s.m.i.;

Visto il regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III n. 63/R/2016 e s.m.i.;

Visto il PIT con valenza di piano paesaggistico approvato Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37;

Visto il vigente Piano Strutturale;

Visto il vigente Regolamento Urbanistico Comunale;

Visto il Decreto sindacale n. 48 del 01/08/2019;

Per i motivi e le considerazioni come sopra indicate

Si approva all’unanimità dei voti, resi in forma palese.

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante e sostanziale

1. Di prendere atto del Programma Pluriennale Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di piano attuativo corredato degli elaborati elencati in premessa;
2. Di prendere atto che il piano è teso alla realizzazione dei seguenti interventi:
 - Realizzazione di annesso agricolo di Superficie Utile 300,9 mq consistente in :
 - Locali per amministrazione e servizi: SU 82,40 mq
 - Locali magazzini e lavorazioni : SU 94,00 mq
 - Rimessa macchine e attrezzi : SU 124,50 mq
 - Realizzazione di Abitazione rurale di Superficie utile mq. 110,00

3. Di adottare ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014 il Programma Pluriennale Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) con valore di Piano Attuativo;
4. Di prendere atto dei seguenti documenti depositati in atti:
 - La relazione redatta ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. 65/2014, nella quale il Responsabile del Procedimento :
 - Accerta e certifica che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti
 - Attesta che il PAPMAA in oggetto si è formato in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriali ed atti di governo vigenti.
 - La relazione del Garante dell'informazione, elaborato ai sensi dell'art. 38 della L.R. 65/2014, relativo all'attività di comunicazione svolta;
5. Di trasmettere alla Provincia di Siena, la presente deliberazione completa dei suoi allegati, come previsto all'art. 111 della L.R. 65/2014.
6. Di dare mandato, agli uffici competenti, alla trasmissione alla Regione Toscana di tutta la documentazione del PAPMAA, unitamente alla presente deliberazione, al fine della richiesta di Convocazione della Conferenza dei Servizi relativa alla verifica del rispetto delle prescrizioni della disciplina dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art. 23 della "Disciplina di Piano" del PIT, con valenza di Piano Paesaggistico;
7. Di dare mandato agli Uffici competenti della pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 111 comma 3 della L.R. 65/2014 nonché all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e inoltre di inoltrare l'avviso di avvenuta Adozione al BURT;
8. Di disporre che il Settore Tecnico provveda al proseguimento dell'iter procedurale previsto per il presente atto, dando allo stesso adeguata pubblicità nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Si approva all'unanimità dei voti, resi in forma palese.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Alle ore 19.37 la seduta è conclusa.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto: Maestrini Cinzia
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Pescini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CIANCAGLINI MARCO

Il Consigliere

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n., in data, (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

.....

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

[Digitare qui]